

PROC. NR. 44159/2007 r.g.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
IV sezione civile

In composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Lucia Formica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da:

[REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliati in Milano,
[REDACTED], presso lo studio dell' [REDACTED]
del Foro di Milano, che li rappresenta e difende, con l'avv. [REDACTED]
[REDACTED] del Foro di Treviso, per procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORI

contro

[REDACTED] in persona di
Direttore e Vice Direttore, [REDACTED],
elettivamente domiciliata [REDACTED] presso lo
studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende per procura
in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI per i ricorrenti: "nel merito, per tutti i motivi indicati in premessa, ordinarsi alla convenuta [REDACTED] di esibire ai ricorrenti le polizze assicurative intestate a [REDACTED] [REDACTED] o a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ad entrambi e di permettere loro di prenderne visione ed estrarne copia. In via istruttoria si producono i seguenti documenti (v. elenco pag. 6 ricorso). Spese di lite interamente rifuse".

Per la resistente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare le domande dei ricorrenti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa."



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 28.6.2007, i sig.ri [REDACTED] [REDACTED] premettevano di essere i genitori del sig. [REDACTED] deceduto in Treviso il [REDACTED] coniugato con la sig.ra [REDACTED] che (in assenza di discendenti) aveva nominato erede universale con testamento olografo datato 29.9.2004, in lesione della quota di legittima spettante ad essi ricorrenti ai sensi dell'art. 544 c.c., che essi intendevano tutelare; quindi, esponevano che il 22.6.2005 il sig. [REDACTED] aveva venduto un appartamento di cui era proprietario esclusivo al prezzo effettivo di € 204.280,00 (come si desumeva dall'importo dei versamenti risultanti dall'estratto conto bancario intestato al medesimo ed alla moglie (con la quale era, per altro, in regime di separazione dei beni); dal medesimo conto in data 21.12.2005 risultava un prelievo a mezzo di assegno bancario per € 190.000,00 emesso dalla sig.ra [REDACTED] a favore di [REDACTED]

Ciò premesso, i ricorrenti osservavano che la somma rappresentata dal prezzo della citata compravendita era di esclusiva competenza del *de cuius* (così come l'immobile era di sua proprietà) e che, pertanto, l'aver consentito alla moglie di prelevarne una parte costituiva donazione indiretta a favore della moglie, di cui tenere conto ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, in vista dell'azione di riduzione della disposizione effettuata dal sig. [REDACTED] a favore della moglie. Aggiungevano di aver chiesto invano a [REDACTED] di conoscere la destinazione di quella somma e concludevano chiedendo che a detta società fosse ordinato di esibire le polizze intestate alla sig.ra [REDACTED] e/o al *de cuius*, sussistendo i presupposti di cui all'art. 24 d.lgs n. 196/2003.

La compagnia convenuta chiedeva la reiezione della domanda proposta dai ricorrenti, eccependo la carenza di legittimazione attiva dei medesimi, perché - sosteneva - il d.lgs n. 196/03, in materia di protezione di dati personali, non consente la comunicazione a terzi, quali erano i genitori del *de cuius*, pretermessi dal testamento e in mancanza di accertamento giudiziale della loro qualità di eredi legittimari. Nel merito, osservava che i ricorrenti potevano chiedere l'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle polizze in questione direttamente nel giudizio promosso nei confronti della sig.ra [REDACTED] per la riduzione delle disposizioni testamentarie, a carico della medesima oppure dell'assicuratrice, mentre l'art. 24 cit. consentirebbe il trattamento dei dati personali senza il consenso dell'interessato solo in relazione alle esigenze di difesa del titolare dei dati. Inoltre, aggiungeva,

ricorrenti non avevano rispettato le formalità previste dall'art. 9 d.lgs 196/03.

All'udienza del 14.11.2007 le parti insistevano sulle rispettive conclusioni ed il giudice tratteneva la causa a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda va accolta.

In primo luogo, va precisato che è ormai irrilevante in questa sede che i ricorrenti abbiano o meno rispettato le formalità previste per la richiesta stragiudiziale di comunicazione di dati personali, sicchè la questione non merita approfondimento.

Ciò detto, si osserva che l'art. 24 d.lgs 196/2003 lett. F), che consente il trattamento di dati personali senza il consenso dell'interessato quando ciò sia necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, non può interpretarsi nel senso restrittivo di consentire il trattamento solo da parte del titolare dei dati e per esigenze di difesa proprie di questo (nella specie la compagnia di assicurazione), ma anche a favore di terzi, purchè portatori di un interesse tutelabile in sede giudiziaria e per la cui realizzazione sia indispensabile conoscere i dati personali richiesti.

Nella specie, i ricorrenti sono terzi rispetto al *de cuius* (di cui è unica erede testamentaria la moglie) e tuttavia essi hanno diritto alla riduzione delle disposizioni testamentarie nonchè delle donazioni lesive della quota di legittimari, ed è evidente che, al fine di tutelare in giudizio tale diritto, è loro necessario disporre dei dati richiesti in questa sede.

Inoltre, deve ritenersi sufficiente che sussistano con il ricorso siano allegati elementi circa l'esistenza del diritto invocato (nella specie il diritto di legittimari dei ricorrenti alla riduzione delle disposizioni lesive) e che questo sia suscettibile di tutela in sede giudiziaria, senza che occorra una delibazione del fondamento in concreto dei presupposti dell'azione, diversamente il giudizio sul trattamento dei dati si tradurrebbe in un irragionevole doppiamento del giudizio che si intende esperire (nella specie quello di riduzione).

Del resto, l'esigenza di comunicazione dei dati può anche essere finalizzata proprio solo a verificare se i presupposti per procedere con l'azione in sede giudiziaria sussistano, oltre che in astratto, anche in concreto e, in ipotesi, a prevenirla.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, così provvede:


ordina alla s.p.a. [redacted] di esibire ai ricorrenti le polizze assicurative aventi quali contraente o beneficiario i sig.ri [redacted]

(na [redacted]), [redacted] e ([redacted]

2 [redacted] o entrambi e di rilasciarne copia a medesimi ricorrenti;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Milano il 10.12.2007


Giudice
Dott.ssa Lucia Formica

Depositato il 19 DIC. 2007

IL CANCELLIERE C2
BARDINI Dott.ssa Annarita

